

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 230-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972 riveste grande importanza in sè, come quella che si propone di proteggere aree e siti di rilevante interesse culturale e naturale ravvisando una responsabilità sovranazionale rispetto ad essi: particolare rilievo poi certamente assume per un Paese come il nostro fra i più ricchi di beni culturali la cui cura e custodia, purtroppo, lascia alquanto a desiderare.

La Convenzione è entrata in vigore il 17 dicembre 1975 in occasione della conferenza di Nairobi dopo il richiesto raggiungimento del minimo di ratifiche da parte degli Stati membri; si è colà anche provveduto ad eleggere il previsto Comitato di 15 membri.

Gli Stati membri del Comitato sono i seguenti: Australia, Canada, Francia, Repubblica federale tedesca, Stati Uniti d'America, Egitto, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Polonia, Senegal, Tunisia, Jugoslavia.

Va notato che l'Italia non ha potuto candidarsi a far parte del Comitato non avendo ancora ratificato la Convenzione. Ancora una volta il relatore deve dunque sottolineare il danno oggettivo che deriva al nostro Paese dalla inesplicabile lentezza di questi adempimenti.

Il nostro Paese, che ha assistito all'assemblea in qualità di osservatore, ha avuto da più parti assicurazioni che non appena il suo strumento di adesione avrà potuto essere perfezionato, sarà fatto in modo che esso possa essere rappresentato in seno al Comitato intergovernativo. Il Comitato resterà infatti in carica per quattro anni, ma è previsto il rinnovo di un terzo dei suoi membri ogni due anni. D'altra parte, la rappresentanza dei Paesi occidentali in seno a tale Comitato potrà divenire maggiore quando — una volta raggiunto il numero di 40 adesioni — il Comitato sarà portato a 21 membri.

L'assemblea ha inoltre approvato il proprio regolamento interno.

Senza entrare nell'esame particolare degli articoli, peraltro assai chiari e non bisognosi di particolare illustrazione, si può affermare

che la Convenzione risponde all'esigenza sempre più imperiosa di proteggere con misure precise e concrete le aree e i siti che rivestono un rilevante interesse culturale e naturale per tutta l'umanità.

La protezione deve essere in primo luogo assicurata dai Paesi sul cui territorio si trovano i monumenti o le zone naturali ma, in casi particolari, può essere effettuata dalla comunità internazionale. A questo scopo la Convenzione prevede la costituzione di un fondo internazionale denominato « Fondo del patrimonio mondiale » che permetterà interventi diretti per assicurare la protezione di zone o monumenti che si trovino in grave pericolo di deterioramento o di perdita.

Un Comitato intergovernativo del patrimonio mondiale dovrà stabilire l'elenco del patrimonio culturale e naturale da proteggere, sulla base delle indicazioni che gli Stati membri avranno fornito.

L'assemblea di Nairobi, già ricordata, ha anche deciso quale dovrà essere il contributo che i Paesi membri dovranno versare al Fondo.

Dato il numero ancora limitato di Paesi membri, è stato riconosciuto che tale contributo non poteva per il momento essere inferiore all'1 per cento del contributo che essi versano rispettivamente all'UNESCO, con l'intesa tuttavia che, una volta aumentato il numero dei Paesi aderenti, tale contributo potrebbe essere ridotto.

Gli articoli 1 e 2 della Convenzione definiscono cosa si intenda per patrimonio culturale e naturale fissandone così il significato su scala internazionale, fatto, questo, assai importante. Ma vale la pena di sottolineare anche alcuni punti particolari utili alla legislazione futura della nostra Repubblica: l'articolo 6 che mette in chiara evidenza i rapporti fra la sovranità nazionale e il concetto di patrimonio universale, facendone scaturire un impegno a non metter mano a lavori che possano mettere a repentaglio quest'ultimo; l'articolo 8 che fa obbligo di avvalersi dei servizi già esistenti: Centro internazionale di studio per la conservazione e il restauro dei beni culturali - Centro di Roma; Consiglio internazionale

dei monumenti e siti (ICOMOS) e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC); l'articolo 11 che fissa le norme per la determinazione della lista del patrimonio in pericolo; l'articolo 12 che afferma che il fatto che un bene o un sito non sia iscritto nell'elenco previsto non significa che esso non sia universale (norma quanto mai necessaria nel largo contenzioso circa la manomissione dei beni da parte soprattutto della speculazione edilizia).

Nel chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge n. 230 — sul quale ha espresso parere favorevole la Commissione speciale per i problemi ecologici, mentre nulla hanno avuto da osservare la 5^a Commissione - bilancio e la 7^a Commissione - istruzione — il relatore desidera però ram-

mentare come gli aiuti previsti dalla Convenzione non potranno servire da alibi all'impegno della comunità nazionale alla tutela del proprio patrimonio culturale e naturale e che essa è da considerarsi — sia per le lentezze e la complessità delle procedure previste, sia per il non chiaro metodo di intervento in caso di incuria, sia per la vastità del campo sottoposto a tutela — più come un riferimento morale che come una concreta fonte di aiuto per la protezione del patrimonio culturale e naturale dei singoli Paesi. Riferimento, però, quanto mai necessario a conforto del legislatore e del cittadino giustamente preoccupato delle grandi responsabilità che derivano a tutti noi dal dovere di conservazione e tutela della fisionomia naturale storica e artistica del nostro Paese.

Tullia ROMAGNOLI CARETONI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 dicembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in lire 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.